

Nuove disposizioni regionali per il miglioramento della qualità dell'aria: stoccaggio e tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento

Matteo Lazzarini

Gardone Riviera, 10 ottobre 2024



Regione
Lombardia

Le procedure di infrazione



La Direttiva 2008/50/CE pone l'obbligo di rispetto dei limiti sulla qualità dell'aria negli Stati membri.



Procedura 2014/2147 (PM10)

Sentenza della Corte di Giustizia europea del 10 novembre 2020 di condanna allo Stato italiano per il superamento, in maniera sistematica e continuata dal 2005 al 2017, dei valori limite annuale e giornaliero fissati dalla direttiva 2008/50/CE → in Lombardia dal 2018 il valore limite annuale è stato rispettato in tutte le zone, nel 2023 si sono registrati superamenti del limite per il valore giornaliero negli Agglomerati di Milano e Brescia e nelle zone A e B (Pianura).

Il 13 marzo 2024 la Commissione europea ha inviato allo Stato italiano una lettera di messa in mora ai sensi dell'art. 260.

La nuova direttiva europea per la qualità dell'aria



Il 24 aprile 2024 il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la **nuova direttiva per la qualità dell'aria** che verrà ratificata dal nuovo Parlamento in autunno e poi pubblicata.

Gli Stati membri avranno due anni di tempo per recepire la direttiva nelle norme nazionali.

I nuovi valori limite individuati per gli inquinanti, più in linea con gli orientamenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dovranno essere rispettati entro il 2030.

È stata confermata la possibilità della richiesta di una proroga per PM, NO₂ e benzo(a)pirene fino al massimo al 2040 in caso di giustificate avverse condizioni orografiche e/o climatiche.

Confronto limiti esistenti e nuovi limiti 2030

- Valori limite per la Protezione della salute umana

		Direttiva 2008/50/CE		Nuova direttiva		Linee guida OMS	
				da rispettare entro 2030			
Inquinante	periodo di riferimento	Limite ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Superamenti ammessi	Limite ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Superamenti ammessi	Limite ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Superamenti ammessi
PM10	annuale	40		20		15	
	giornaliero	50	35	45	18	45	18
PM2.5	annuale	25		10		5	
	giornaliero	-		25	18	15	18
NO2	annuale	40		20		10	
	giornaliero	-		50	18	25	18
	orario	200	18	200	18	200	0
B(a)P	annuale	0.001*		0.001		0.001	
*valore obiettivo							

dGR 2882 del 29 luglio 2024

PROPOSTA DI DOCUMENTO D'INDIRIZZI PER L'AGGIORNAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE REGIONALE PER LA QUALITA' DELL'ARIA, AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE N. 24/2006 E DELLA DGR 1754 DEL 15 GENNAIO 2024

La nuova pianificazione regionale che sostituirà l'attuale PRIA, adottato nel 2013 e aggiornato nel 2018, verrà sviluppata anche tenendo conto della nuova direttiva europea.

dGR 2634 del 24 giugno 2024

DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2023, N. 121 “MISURE URGENTI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE DELLA QUALITÀ DELL’ARIA E LIMITAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE”: RAFFORZAMENTO DELLE MISURE ATTUATIVE DEL PIANO REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LA QUALITÀ DELL’ARIA (PRIA) VIGENTE NEGLI AMBITI DI INTERVENTO MAGGIORMENTE RESPONSABILI DELLE EMISSIONI, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO- LEGGE 13 GIUGNO 2023, N. 69 “DISPOSIZIONI URGENTI PER L’ATTUAZIONE DI OBBLIGHI DERIVANTI DA ATTI DELL’UNIONE EUROPEA E DA PROCEDURE DI INFRAZIONE E PRE-INFRAZIONE PENDENTI NEI CONFRONTI DELLO STATO ITALIANO” E DELLA D.G.R. N. 1754 DEL 15/01/2024 - (DI CONCERTO CON L’ASSESSORE BEDUSCHI)

dGR 2634 del 24 giugno 2024

Allegato 5 - Disposizioni sulle pratiche di raggruppamento e **abbruciamento di materiali vegetali** nel luogo di produzione in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, dell'art. 182-comma 6 bis-del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 18 bis della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 - AZIONE PRIA ES-2n “Combustioni all’aperto”

Allegato 6 - Disposizioni relative alla **copertura degli stoccaggi** e alle tecniche di **distribuzione degli effluenti zootecnici** con efficienza di riduzione delle emissioni variabile in funzione dei quantitativi annuali di azoto escreto - Azioni PRIA AA-2n “Stoccaggio degli effluenti di allevamento” e AA-3n “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”

Allegato 7 - Progetto A1 “Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole in Lombardia” – Progetto A2 “Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agro-meccaniche in Lombardia”

Allegato 5 – Abbruciamento materiali vegetali

Limitazioni regionali alle pratiche di raggruppamento e di abbruciamento dei materiali vegetali

In attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge n. 69/2023, dell'articolo 182, comma 6 bis, del d.lgs. 152/2006, e dell'art. 18 bis della legge regionale n. 24/2006, è disposto il divieto di abbruciamento nel luogo di produzione di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 152/06, nel periodo **dal 1° ottobre al 31 marzo** di ogni anno. Il periodo di divieto rispetto a quello individuato a livello nazionale (da novembre a febbraio e luglio e agosto) è pertanto ampliato ai mesi di ottobre e di marzo.

La combustione di residui vegetali è comunque sempre vietata nei periodi ad alto rischio per gli incendi boschivi, dichiarati da Regione Lombardia.

Allegato 5 – Abbruciamento materiali vegetali

Ambito di applicazione

Il divieto di abbruciamento di cui al punto A) si applica ai Comuni la cui **quota altimetrica** risulti **inferiore a 300 metri** rispetto al livello del mare - come individuata dal dato ISTAT - e riportati nell'elenco di cui al successivo punto E.

Resta comunque la facoltà per i Comuni la cui quota altimetrica risulti uguale o superiore a 300 metri rispetto al livello del mare, quali autorità competenti in materia ambientale, di sospendere, differire o vietare le combustioni dei piccoli cumuli di residui vegetali anche nei propri territori ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del d. lgs. n. 152/2006,

Deroghe

Sono fatte salve le deroghe previste dalla normativa di settore disposte dall'autorità competente per motivi di carattere **fitosanitario**.

Allegato 5 – Abbruciamento materiali vegetali

Controlli e sanzioni

Le funzioni di vigilanza, controllo ed accertamento delle violazioni relative alla inosservanza del divieto di abbruciamento dei materiali vegetali di cui al punto A) sono esercitate dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 13 della legge 689/1981.

Le medesime funzioni di vigilanza, controllo ed accertamento sono esercitate dalla polizia locale ai sensi dell'articolo 13 (Funzione di polizia locale), comma 3, della legge regionale 1° aprile 2015, n. 6 che dispone che “I corpi e servizi di polizia locale, nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, svolgono attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi, derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali.”

In caso di violazione delle presenti disposizioni si applica la sanzione amministrativa individuata dall'articolo 27, comma 11 ter, della legge regionale n. 24/2006, quantificata in un importo da 300,00 euro a 3.000,00 euro, in coerenza con la normativa statale.

L'autorità competente all'esercizio della funzione sanzionatoria, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è il responsabile dell'ente da cui dipende l'organo accertatore e i proventi spettano all'ente accertatore stesso (art.27 comma 18 e 18 bis della l.r. 24/2006).

Allegato 6 – Stoccaggio effluenti zootecnici

Coefficienti BAT-Tool di riduzione per la fase di stoccaggio

Matrice	Tecnica	Riduzione
Non palabile	lagone o vasca scoperta (reference)	0%
	Crosta naturale	40%
	Paglia	40%
	ridurre rapporto superficie/volume ($<0,2$) della vasca	45%
	materiali leggeri alla rinfusa (es. LECA)	50%
	piastrelle geometriche galleggianti	50%
	sfere plastiche galleggianti	50%
	copertura teli flottanti	60%
	copertura rigida/a tendone	90%
	Saccone	100%

La percentuale di riduzione delle emissioni deve essere calcolata come media delle tecniche presenti in azienda ponderata sui volumi delle singole strutture.

Allegato 6 – Stoccaggio effluenti zootecnici

Prescrizioni regionali relative alla copertura degli stoccaggi degli effluenti zootecnici

Per le **nuove strutture di stoccaggio** per le aziende che producono e stoccano quantitativi di azoto escreto superiore a 3.000 kg/anno:

-obbligo di copertura degli stoccaggi con tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al **60%** a partire dal 1° gennaio 2027.

Allegato 6 – Stoccaggio effluenti zootecnici

Prescrizioni regionali relative alla copertura degli stoccaggi degli effluenti zootecnici

Per le **strutture di stoccaggio esistenti**:

-per le aziende che producono e stoccano quantitativi di azoto escreto compreso **tra 3.000 e 25.000 kg/anno**, obbligo di copertura degli stoccaggi esistenti con pratiche o tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 40% entro il 1° gennaio 2025 e con tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al **60% entro il 31 dicembre 2029**;

-per le aziende che producono e stoccano quantitativi di azoto escreto **superiore a 25.000 kg/anno**, obbligo di copertura degli stoccaggi esistenti con tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 40% entro il 1° gennaio 2025 e con tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al **60% entro il 31 dicembre 2027**.

Allegato 6 – Stoccaggio effluenti zootecnici

Ambito di applicazione

Le prescrizioni si applicano a tutto il territorio regionale ad esclusione delle seguenti casistiche: aziende che producono e/o stoccano quantitativi di azoto escreto inferiori a 3.000 kg/anno; aree agricole svantaggiate montane ai sensi del Regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Allegato 6 – Distribuzione effluenti zootecnici

Coefficienti BAT-Tool di riduzione per la fase di distribuzione

Matrice	Tipologia	Riduzione
Non palabile	REF: a tutto campo senza interramento	0%
	fertirrigazione	30%
	a bande (a raso in strisce)	35%
	a bande (con scarificazione)	50%
	iniezione superficiale (solchi aperti)	70%
	iniezione profonda (solchi chiusi)	90%
	iniezione superficiale (solchi chiusi)	80%
	a bande a raso+incorporaz. 12h	68%
	a bande a raso+incorporaz. 24h	48%
	a bande a raso+incorporaz. 4h	71%
	a bande con scarificazione+incorporaz. 12h	75%
	a bande con scarificazione+incorporaz. 24h	60%
	a bande con scarificazione+incorporaz. 4h	78%
	fertirrigazione (manichette)	90%
	incorporazione entro 12 ore	45%
	incorporazione entro 24 ore (spandimento estivo, $t > 20.C$)	20%
	incorporazione entro 24 ore (spandimento prim. o autunn., $t < 20.C$)	30%
	incorporazione entro 4 ore	65%
	incorporazione immediata	70%

Allegato 6 – Distribuzione effluenti zootecnici

Prescrizioni regionali relative alle tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici

Si dispone inoltre il divieto dell'uso di attrezzature a getto libero anche a bassa pressione (sotto le 2 atm) a partire dal 1° gennaio 2025 e il **divieto di utilizzo del piatto deviatore dal 1° gennaio 2029** per tutte le aziende che distribuiscono quantitativi di azoto escreto pari o superiori 3.000 kg/anno.

Per le aziende che distribuiscono quantitativi di azoto escreto compreso **tra 3.000 e 25.000 kg/anno**:

- con decorrenza immediata, obbligo di distribuzione degli effluenti di allevamento con pratiche o tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 45%;
- a partire dal 1° gennaio **2026** la **distribuzione con piatto deviatore** dovrà essere effettuata **con interramento immediato**.

Allegato 6 – Distribuzione effluenti zootecnici

Prescrizioni regionali relative alle tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici

Per le aziende che distribuiscono quantitativi di azoto escreto superiore a 25.000 kg/anno:

- con decorrenza immediata, obbligo di distribuzione degli effluenti di allevamento con pratiche o tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 45%;
- a partire dal 1° gennaio 2027 obbligo di distribuzione degli effluenti di allevamento con pratiche o tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 65%;
- a partire dal 1° gennaio 2025 la distribuzione con piatto deviatore dovrà essere effettuata con interrimento immediato.

Allegato 6 – Distribuzione effluenti zootecnici

Ambito di applicazione

Le prescrizioni si applicano a tutto il territorio regionale ad esclusione delle seguenti casistiche: aziende che distribuiscono quantitativi di azoto escreto inferiori a 3.000 kg/anno; terreni con pendenza maggiore del 15% (fatte salve le prescrizioni per le distribuzioni in pendenza previste dalle specifiche discipline regionali); zone montane; aree agricole svantaggiate montane ai sensi del Regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), terreni seminati su sodo (no tillage); terreni con coltura in atto, colture permanenti con interfilari inerbiti, prati (inclusi i permanenti), prati-pascoli e pascoli.

Allegato 6 – Stoccaggio e distribuzione effluenti zootecnici

Controlli e sanzioni

Le funzioni di vigilanza, controllo ed accertamento delle violazioni relative alla inosservanza delle disposizioni di cui ai punti A) e B) sono esercitate dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 13 della legge 689/1981.

Le medesime funzioni di vigilanza, controllo ed accertamento sono esercitate dalla polizia locale ai sensi dell'articolo 13 (Funzione di polizia locale), comma 3, della legge regionale 1° aprile 2015, n. 6 che dispone che “I corpi e servizi di polizia locale, nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, svolgono attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi, derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali.”

In caso di violazione delle presenti disposizioni si applica la sanzione amministrativa individuata dall'articolo 27, comma 11 bis,1 della legge regionale n. 24/2006.

L'autorità competente all'esercizio della funzione sanzionatoria, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è il responsabile dell'ente da cui dipende l'organo accertatore e i proventi spettano all'ente accertatore stesso (art.27 comma 18 della l.r. 24/2006).

LIMITAZIONI PERMANENTI COMBUSTIONI ALL'APERTO

	DOVE	QUANDO	DEROGHE	Fonte NORMATIVA
DIVIETO DI COMBUSTIONE ALL'APERTO DEI RESIDUI VEGETALI IN CUMULI ≥ 3 metri steri per ettaro E DI ALTRI MATERIALI (RIFIUTI)	In tutto il territorio regionale	Tutto l'anno	Nessuna	Nazionale
DIVIETO DI COMBUSTIONE ALL'APERTO DEI RESIDUI VEGETALI IN PICCOLI CUMULI < 3 metri steri per ettaro	Nei territori dei Comuni posti ad una quota inferiore ai 300 m (dato ISTAT)	Nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre e dicembre	Solo quelle disposte da autorità fitosanitaria	Regionale
DIVIETO DI COMBUSTIONE ALL'APERTO DEI RESIDUI VEGETALI IN PICCOLI CUMULI < 3 metri steri per ettaro	Nei territori dei Comuni che hanno superato i limiti di PM10 nell'anno precedente	Nei mesi di luglio e agosto	Solo quelle disposte per motivi sanitari e di sicurezza	Nazionale



**Regione
Lombardia**



LIMITAZIONI PERMANENTI

DISPOSIZIONI PER LA COPERTURA DEGLI STOCCAGGI

DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI

PER NUOVE STRUTTURE

≥ 3.000 kg/anno di azoto escreto

A partire dal 1° gennaio 2027, obbligo di copertura stoccaggi con tecniche ad efficienza di riduzione emissioni **≥ 60%**

PER STRUTTURE ESISTENTI

azoto escreto compreso tra 3.000 e 25.000 kg/anno

Obbligo di copertura stoccaggi con tecniche ad efficienza di riduzione emissioni:

≥ 40% entro il 1° gennaio 2025

≥ 60% entro il 31 dicembre 2029

azoto escreto ≥ 25.000 kg/anno

Obbligo di copertura stoccaggi con tecniche ad efficienza di riduzione emissioni:

≥ 40% entro il 1° gennaio 2025

≥ 60% entro il 31 dicembre 2027

Le tecniche con le relative percentuali di riduzione sono riportate al seguente link: www.regione.lombardia.it



**Regione
Lombardia**



LIMITAZIONI PERMANENTI

DISPOSIZIONI PER LA DISTRIBUZIONE

DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI

TECNICHE DI DISTRIBUZIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI

<i>Aziende che distribuiscono quantitativi di azoto escreto tra 3.000 e 25.000 Kg/anno</i>	<i>Aziende che distribuiscono quantitativi di azoto escreto $\geq$ 25.000 kg/anno</i>
• dal 1° luglio 2024 → obbligo distribuzione con tecniche ad efficienza di riduzione emissioni $\geq$ 45% (ad esempio incorporazione entro 12 ore) • dal 1° gennaio 2025 → divieto di utilizzo di attrezzature a getto libero anche a bassa pressione (sotto le 2 atm) • dal 1° gennaio 2026 → obbligo interrimento immediato per distribuzione con piatto deviatore • dal 1° gennaio 2029 → divieto di utilizzo del piatto deviatore	• dal 1° luglio 2024 → obbligo distribuzione con tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni $\geq$ 45% (ad esempio incorporazione entro 12 ore) • dal 1° gennaio 2025 → divieto di utilizzo di attrezzature a getto libero anche a bassa pressione (sotto le 2 atm) → obbligo interrimento immediato per distribuzione con piatto deviatore • dal 1° gennaio 2027 → obbligo distribuzione con tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni $\geq$ 65% (ad esempio incorporazione entro 4 ore) • dal 1° gennaio 2029 → divieto di utilizzo del piatto deviatore

Le tecniche con le relative percentuali di riduzione sono riportate al seguente link: www.regione.lombardia.it



**Regione
Lombardia**



Allegato 7

Progetto A1 “Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole in Lombardia”

- **Acquisto di macchine** semoventi o attrezzature portate, trainate o di supporto che permettano l'**incorporazione simultanea e immediata** nel terreno di effluenti/digestato nella fase di distribuzione” e “acquisto di apparecchiature di analisi del contenuto di elementi nutritivi e software gestionali per la distribuzione localizzata
- **Copertura delle strutture di stoccaggio** degli effluenti di allevamento/digestato e acquisto di attrezzature funzionali alla copertura dello stoccaggio (separatori, vibrovagli e agitatori)
- Acquisto di impianti di trattamento di effluenti/digestato che prevedano il recupero di elementi nutritivi e/o la riduzione dei volumi (idoneità scarico acque separate in corpo idrico superficiale o in rete fognaria, ovvero il recupero di materia)

Risorse: **12 milioni di euro**

Allegato 7

Progetto A2 “Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agro-meccaniche in Lombardia”

- **Acquisto di macchine** semoventi e/o di attrezzature portate o trainate che permettano l'**incorporazione simultanea e immediata** nel terreno di effluenti/digestato nella fase di distribuzione
- Acquisto di apparecchiature di analisi del contenuto di elementi nutritivi e software gestionali per la distribuzione localizzata
- Acquisto di impianti di trattamento di effluenti/digestato che prevedano il recupero di elementi nutritivi e/o la riduzione dei volumi (idoneità allo scarico delle acque separate in corpo idrico superficiale o in rete fognaria)

Risorse: **3 milioni di euro**



Grazie per l'attenzione